

Comune di Portomaggiore

Verbale N.33/2022

L'organo di revisione:

- ha esaminato l'ipotesi di costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale per gli anni 2022 e 2023 che è stata trasmessa, con nota del dirigente del Settore Risorse Umane e Affari Generali della Unione Valli e Delizie in data 29/12/2022, ai fini del controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge;

- constata che il precitato atto prevede un ammontare di somme a disposizione pari ad Euro 58.404,88 (importo unico consolidato) delle quali la somma di euro 10.000,00 (sia per il 2022 che per il 2023) risulta indisponibile in quanto oggetto dell'accordo del 4/10/2021 con la Unione Valli e Delizie che prevede la cessione tra gli enti delle quote del limite del salario accessorio al fine di agevolare la gestione associata di servizi o funzioni (nel caso specifico per il nuovo dirigente del Settore Programmazione Territoriale) mentre la somma di euro 24.523,87 per il 2022 (22.619,10 per il 2023), somma pari alla pesatura teorica del salario accessorio del dirigente del Settore Tecnico, viene temporaneamente decurtata dal fondo in applicazione analogica dell'art.6 bis del Dlgs 165/2001 in quanto la figura dirigenziale in esame è attualmente congelata in quanto si provvede all'espletamento delle sue funzioni per il tramite della gestione associata col Comune di Argenta (convenzione del 14/9/2021); residuerebbero quindi le somme da destinare al salario accessorio dell'unica figura temporaneamente in forza all'ente (il dirigente del Settore Finanze) ovvero euro 23.881,01 per il 2022 ed euro 25.785,78 per il 2023, importi che risultano inferiori al limite di cui all'art.23 c.2 D.lgs 75/2017;

-rileva ,relativamente alla cessione di quote del limite di cui all'art 23 c.2 Dlgs 75/2017 effettuata dal comune di Portomaggiore a favore della Unione Valli e Delizie, che tale possibilità non è prevista da alcuna disposizione legislativa ma che comunque la avvenuta cessione pare non generare violazioni di norme imperative in capo all'ente cedente;

-rileva inoltre, relativamente alla applicazione analogica dell'art.6 bis del D.lgs 165/2001, norma prevista per altre simili circostanze, ovvero le esternalizzazioni, che tale applicazione analogica appare plausibile in assenza di una normativa specifica tesa a disciplinare la fattispecie concreta esistente in capo all'ente;

Ciò premesso, lo scrivente revisore verificato che:

- i fondi in esame per gli anni 2022 e 2023 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- la costituzione del fondo è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo salario accessorio dei dirigenti per gli anni 2022 e 2023.

29/12/2022

il Revisore unico

dottor Giovanni Gelmetti

Firma digitale